



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 SEDUTA ORDINARIA DEL 28/03/2017

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L'ANNO 2017.**

PRESIDENZA: Bruno Di Marcantonio.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 09:30 e segg. Polo CULTURAPRILIA si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria convocato previa trasmissione degli inviti giusta prot. n. 28628 del 22 marzo 2017, come da relate del Messo Comunale inserite in atti, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Elena Palumbo.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 25, del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, gli Assessori Comunali.

Il Presidente Del Consiglio dispone che si proceda all'appello dei Consiglieri per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello nominale risultano:

	P	A		P	A
TERRA Antonio	X		CASARI Daniele		X
DE MAIO Pasquale	X		MARTELLI Giovanni	X	
DI LEONARDO Fabio	X		CAPORASO Luana	X	
VITTORIANO Maria Grazia	X		ROMUALDI Nello		X
TUMEO Salvatore	X		BOI Roberto		X
DI MARCANTONIO Bruno	X		TERZO Carmelo Antonio		X
FORCONI Mario		X	GALANTI Albina		X
D'ALESSANDRO Alessandro		X	GABANELLA Giuseppe		X
BIOLCATI RINALDI Michela	X		LA PEGNA Vincenzo		X
ALFANO Gennaro		X	PORCELLI Carmela		X
ZANLUCCHI Angelo	X		GIOVANNINI Vincenzo		X
CAISSUTTI Renzo		X	TOMASSETTI Monica		X
PISTOLESI Ornella		X			

Totale Presenti: 10

Totali Assenti: 15

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta, dichiara aperta l'adunanza.

La presente seduta è visionabile sulla home-page del sito istituzionale del Comune di Aprilia, nel banner dedicato alle sedute di Consiglio Comunale.

OGGETTO: Approvazione aliquote, riduzioni e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria – IMU – per l'anno 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esponde il punto all'O.d.G. l'Assessore MASTROFINI R.

VISTI:

- il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il PARERE FAVOREVOLE del Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria - IMU;

VISTO il D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

VISTO altresì il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare l'Art. 52, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto della suindicata normativa statale;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 “Legge di Stabilità 2013”, con la quale, per mezzo dell'Art. 1, comma 380, sono stati introdotti plurimi elementi di novazione normativa in ordine alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

VISTO l'Art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – Legge di Stabilità 2016 con la quale sono state introdotte numerose modifiche circa le disposizioni inerenti il tributo IUC, con particolare riferimento alle componenti IMU e TASI;

VISTO il Regolamento Comunale IUC, approvato con DCC n. 15 del 28 aprile 2016;

RICHIAMATA la necessità, per l'esercizio di riferimento, di provvedere ad adottare le aliquote, le riduzioni, nonché le detrazioni in ordine all'Imposta Municipale Propria, secondo quanto previsto dal Regolamento IUC;

PRESO ATTO che sono considerati “soggetti passivi” del tributo IMU:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

VISTO l'Art.1, comma 380, lettera *f*), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO che lo stesso Art.1, comma 380, lettera *f*), della Legge n. 228/2012 prevede che il Comune può aumentare sino ad un massimo di 0,30 per cento l'aliquota standard dello 0,76 per cento di cui al punto precedente;

PRESO ATTO che, in virtù delle novità normative ultimamente introdotte, il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazione principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse;

PRESO ATTO che restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'Art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che in luogo delle novità normative introdotte con le leggi sopra richiamate, **sono esenti dal pagamento dell'IMU** le seguenti tipologie e/o fattispecie:

- a) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, di cui all'Art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504/1992, individuate ai sensi della Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993;
- c) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- d) i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
- e) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- f) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- g) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- h) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- j) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- k) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei

rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- l) le altre esenzioni richiamate nel Regolamento IUC, di cui all'Art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), ed i) del D.lgs n. 504 del 1992;

VISTO che in luogo delle novità normative introdotte con le leggi sopra richiamate, a corredo della disciplina previgente, viene prevista l'**equiparazione ad "abitazione principale"** per le seguenti tipologie e/o fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la **residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

VISTA la disciplina vigente in ordine alla definizione della base imponibile dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili, nonché dei fabbricati di interesse storico e dei fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili;

VISTO l'Art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, in base al quale l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e, altresì, i Comuni possono con deliberazione del Consiglio Comunale modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

PRESO ATTO che la base imponibile dell'imposta IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011;

PRESO ATTO, altresì, che la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento:

- a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta** entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo è tenuto ad attestare il possesso dei suddetti requisiti, attraverso la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presa di possesso dell'immobile, del modello di dichiarazione IMU di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

RITENUTO, ai sensi dell'Art. 13 del D.L. n. 201/2011, di introdurre per l'esercizio corrente le seguenti agevolazioni:

- a) **riduzione al 75% dell'imposta dovuta**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10), nonché relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), su cui insiste un **contratto di locazione regolarmente registrato a "canone concordato"**, di cui all'Art. 2, comma 3, Legge n.431/1998 e ss.mm.ii., come disciplinati dalla DGC n. 301 del 17.10.2014;

RITENUTO, sulla base di quanto espresso in premessa, di deliberare la proposta di adozione delle aliquote

dell'Imposta Municipale Propria secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	COEFF. RIVAL.	MOLTIPLI CATORE	ALIQUOTA IMU	NOTE
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7	gruppo A (escluso A/10 e A/1, A/8, A/9) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	<i>ESENTE</i>	
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 (<i>Immobili di pregio</i>)	A/1, A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7	1,05	160	0,60% <i>con detrazione € 200,00</i>	
Altri Fabbricati non adibiti ad Abitaz. Principale: abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	
Fabbricati LOCATI a Canone Concordato : abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	0,70%	Imposta RIDOTTA al 75% del dovuto
Fabbricati in COMODATO GRATUITO : Fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti in linea entro il primo grado e utilizzato come abit. principale	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	0,76%	Base Imponibile RIDOTTA del 50%
Uffici	A/10	1,05	80	1,06%	
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni	gruppo B	1,05	140	1,06%	
Negozi	C/1	1,05	55	1,06%	
Laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/3, C/4 e C/5	1,05	140	1,06%	
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari con fini di lucro	gruppo D (escluso D/5)	1,05	65	1,06%	
Istituto di credito, cambio e assicurazione	D/5	1,05	80	1,06%	

Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e s.m.i. (Art.13, comma 8, DL n.201/2011)	A/6 e D/10	1,05	160 per A/6 & 65 per D/10	<i>ESENTE</i>	
Immobili destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	applicazione del Coeff. di Rivalutazione e Moltiplicatore in relazione del Gruppo Catastale di appartenenza			<i>ESENTE</i>	
Terreni Agricoli	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio	1,25	135	0,76%	
Terreni Agricoli, • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione • o a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio	1,25	135	<i>ESENTE</i>	
Aree Fabbricabili	Valore di Mercato			0,76%	

RITENUTO ai sensi dell'Art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, di stabilire, per le categorie di immobili A/1, A/8 e A/9, la detrazione dall'imposta dovuta di Euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza dell'ammontare del tributo dovuto, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PRECISATO che se l'unità immobiliare, appartenente alle categorie di immobili A/1, A/8 e A/9, è adibita ad "abitazione principale" da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'Art. 1, commi 640 e 677, Legge n. 147/2013, la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non può eccedere il limite dell'1,06%;

VISTO l'Art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il quale ha stabilito per gli esercizi 2016 e 2017 il blocco delle aliquote di tutti i tributi locali, relative all'esercizio 2015, ad eccezione della TARI (Tassa sui Rifiuti);

VISTA la proposta di deliberazione per il tributo in argomento, formulata dalla Giunta Comunale con DGC n. 319 del 10.11.2016;

SENTITA la 5° Commissione Consiliare nella seduta del giorno 16.03.2017;

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Regolamento sull'Imposta Unica Municipale IUC;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

Entrano i Consiglieri Comunali: CAISSUTTI R., CASARI D., PORCELLI C., GIOVANNINI V., TOMASSETTI M.

Presenti n. 15 Consiglieri Comunali.

Seguono diversi interventi da parte di alcuni Consiglieri Comunali.

Il testo integrale del dibattito, della discussione, degli interventi di tutti i Consiglieri, così come da stenotipia, viene allegato al presente verbale.

Di poi, il Presidente del Consiglio Comunale B. DI MARCANTONIO pone a votazione il punto all'O.d.G.

La votazione, avvenuta per appello nominale, dà il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI:	15
CONSIGLIERI VOTANTI:	15
CONSIGLIERI FAVOREVOLI:	11
CONSIGLIERI CONTRARI:	0
CONSIGLIERI ASTENUTI:	4 (Caissutti, Porcelli, Giovannini, Tomassetti)

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

- di prendere atto** che il presupposto del tributo IMU è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.;
- di prendere atto** che restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'Art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- di prendere atto** che sono esenti dal pagamento dell'IMU le seguenti tipologie e/o fattispecie:
 - le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, di cui all'Art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504/1992, individuate ai sensi della Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della G.U. n. 141 del 18 giugno 1993;
 - i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

- l) le altre esenzioni richiamate nel Regolamento IUC, di cui all'Art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), ed i) del D.lgs n. 504 del 1992;

4. **di prendere atto** che la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento:

- a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i **fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta** entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo è tenuto ad attestare il possesso dei suddetti requisiti, attraverso la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presa di possesso dell'immobile, del modello di dichiarazione IMU di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

5. **di prevedere** l'equiparazione ad "abitazione principale" per le seguenti tipologie e/o fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la **residenza in istituti di ricovero o sanitari** a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6. **di stabilire**, ai sensi dell'Art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, l'applicazione di aliquote agevolate per le seguenti fattispecie:

- **riduzione al 75% dell'imposta dovuta**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10), nonché relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7), su cui insiste un **contratto di locazione regolarmente registrato a "canone concordato"**, di cui all'Art. 2, comma 3, Legge n.431/1998 e ss.mm.ii., come disciplinati dalla DGC n. 301 del 17.10.2014;

7. **di approvare** la proposta di adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria secondo la tabella di seguito riportata, unitamente ai relativi coefficienti di rivalutazione delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio 2017, e ai moltiplicatori propedeutici alla computazione della base imponibile, secondo quanto disposto dall'Art. 13 del D.L. n.201/2011 e s.m.i.:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CATASTALE	COEFF. RIVAL.	MOLTIPLI CATORE	ALIQUTA IMU	NOTE
Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7	gruppo A (escluso A/10 e A/1, A/8, A/9) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	<i>ESENTE</i>	

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 28/03/2017

Abitazione principale + 1 pertinenza C/2, C/6 o C/7 (Immobili di pregio)	A/1, A/8, A/9 e C/2, C/6, C/7	1,05	160	0,60% con detrazione € 200,00	
Altri Fabbricati non adibiti ad Abitaz. Principale: abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	1,06%	
Fabbricati LOCATI a Canone Concordato : abitazione, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	0,70%	Imposta RIDOTTA al 75% del dovuto
Fabbricati in COMODATO GRATUITO : Fabbricato concesso in uso gratuito ai parenti in linea entro il primo grado e utilizzato come abit. principale	gruppo A (escluso A/10) e C/2, C/6, C/7	1,05	160	0,76%	Base Imponibile RIDOTTA del 50%
Uffici	A/10	1,05	80	1,06%	
Collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni	gruppo B	1,05	140	1,06%	
Negozi	C/1	1,05	55	1,06%	
Laboratori artigianali, palestre e stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/3, C/4 e C/5	1,05	140	1,06%	
Capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari con fini di lucro	gruppo D (escluso D/5)	1,05	65	1,06%	
Istituto di credito, cambio e assicurazione	D/5	1,05	80	1,06%	
Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e s.m.i. (Art.13, comma 8, DL n.201/2011)	A/6 e D/10	1,05	160 per A/6 & 65 per D/10	<i>ESENTE</i>	
Immobili destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	applicazione del Coeff. di Rivalutazione e Moltiplicatore in relazione del Gruppo Catastale di appartenenza			<i>ESENTE</i>	

Terreni Agricoli	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio	1,25	135	0,76%	
Terreni Agricoli, • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione • o a immutabile destinazione agro- silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile	reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio	1,25	135	<i>ESENTE</i>	
Aree Fabbricabili	Valore di Mercato			0,76%	

8. **di stabilire** la detrazione dall'imposta dovuta di Euro 200,00 per l'unità immobiliare appartenente alle categorie di immobili A/1, A/8 e A/9 e adibita ad "abitazione principale" del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza dell'ammontare del tributo dovuto, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; inoltre, se l'unità immobiliare, appartenente alle categorie di immobili A/1, A/8 e A/9, è adibita ad "abitazione principale" da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
9. **di prendere atto** che, ai sensi dell'Art. 1, comma 380, lettera f), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
10. **di prendere atto** che, ai sensi dell'Art. 1, commi 640 e 677, Legge n. 147/2013, la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI per ciascuna tipologia di immobile non può eccedere il limite dell'1,06%;
11. **di prendere atto** che il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in "autoliquidazione", esclusivamente mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno;
12. **di allegare** copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione, secondo quanto previsto dall'Art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000;
13. **di inviare** copia conforme della deliberazione ad intervenuta esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'Art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 06.12.2011, e s.m.i..

Indi, in prosieguo, con separata votazione avvenuta per alzata di mano, con 11 voti favorevoli, 3 contrari (Porcelli, Giovannini, Tomassetti) e 1 astenuto (Caissutti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di ottemperare quanto prima ai richiamati obblighi di legge

DICHIARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 28/03/2017

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL.



COMUNE DI APRILIA

(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 DEL 28/03/2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L'ANNO 2017.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Bruno DI MARCANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Elena PALUMBO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 28/03/2017

OGGETTO:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L'ANNO 2017.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Li, 06/03/2017

FIRMATO
IL DIRIGENTE
BATTISTA FRANCESCO



COMUNE DI APRILIA
PROVINCIA DI LATINA

2 SETTORE - FINANZE

PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 DEL 28/03/2017

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – PER L'ANNO 2017.

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

Favorevole

Contrario

Li, 06/03/2017

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

BATTISTA FRANCESCO